



PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE AMBIENTE

Servizio Giada/Aria/Rumore

Domic. fisc.: Contrà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA

Partita IVA: 496080243 C.F. 00496080243

Uffici: Contrà San Marco 30 - 36100 VICENZA

Tel.n. 0444/908225 Fax n. 0444/908220

E-mail: aria.rumore@provincia.vicenza.it

N. Reg. 423 /ARIA

del 20 AGO. 2012

Prot. n. 613371948

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e smi – parte quinta - art. 269.8
DITTA: Conceria San Biagio srl
COMUNE DI: Zermeghedo – Via Marconi, 4/2

Autorizzazione alla modifica sostanziale dell'impianto

(Responsabile del procedimento: Andrea Baldisseri - tel.n. 0444/908225)

(Responsabile dell'istruttoria: Edoardo Tobaldo - tel.n. 0444/908227)



Il Dirigente

Visto che con documentazione agli atti con prot.n.21913 del 20.03.2012 la ditta ha presentato una domanda di autorizzazione per il sito in oggetto, con il provvedimento n.271/2011;

Rilevato che la ditta effettua attività di lavorazione pelli e che, oltre a quanto già autorizzato in precedenza, richiede l'ulteriore installazione di:

- operazioni di asciugatura pelli con utilizzo di n.1 impianto ed emissioni convogliate al camino n.21;
- utilizzo di energia termica con n.2 impianti funzionanti a BTZ, con potenzialità complessiva pari a 2,8 MW (vedi limiti e prescrizioni già citati nell'autorizzazione n.271/2011);

Considerato che, entro i termini previsti, non è pervenuto dal Comune di Zermeghedo, alcun parere e/o considerazione ostativa;

Visto il D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128;

Richiamato il parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 11.11.2010 in ordine all'applicazione delle modifiche intervenute con il D.Lgs 128/10;

Vista la LR 33/85 e smi;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli artt.19 (sulle competenze della Provincia) e 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza);

Visto il Decreto Presidenziale n.4/2010, prot.n.31270 del 30.04.2010, di conferimento degli incarichi dirigenziali.

Autorizza

La ditta Conceria San Biagio srl a quanto oggetto di richiesta e richiamato in premessa.

L'AUTORIZZAZIONE DI CUI SOPRA E' SUBORDINATA AL RISPETTO DEI SEGUENTI LIMITI E PRESCRIZIONI, CON RIFERIMENTO AL D.LGS. 152/06:



Pratica n.13595

Camini	Quota (m)	Portata ¹ (Nmc/h)	Parametro	Limiti
21	6	600	COT	50 mgC/Nmc

1. L'impresa deve comunicare con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia ed all'Arpav, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio dei nuovi impianti. Il termine per la messa a regime dell'impianto coincide con la messa in esercizio dello stesso.
2. L'impresa deve effettuare un controllo analitico nei primi dieci giorni di marcia controllata dei nuovi impianti a regime, trasmettendone gli esiti a questa Amministrazione entro i successivi 45 giorni
3. Gli autocontrolli successivi delle emissioni sono previsti con cadenza triennale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06 e smi.
4. L'impresa deve effettuare il primo controllo di cui al punto 1), dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, al dipartimento provinciale dell'Arpav, della data in cui intende effettuare i prelievi.
5. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
6. Le metodologie di campionamento e analisi devono essere quelle utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV, riportate nel sito specifico www.ippc.arpa.veneto.it. Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda può cambiare le metodiche analitiche, previa comunicazione ad ARPAV, la quale si esprime in merito.
7. La sezione di campionamento dovrà essere rispettata quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06 e smi; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita in alternativa, la presenza di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato di dimensioni unificate, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato.
8. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell'Arpav entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.

La presente autorizzazione ai sensi del comma 7 dell'art.269 del D.Lgs 152/06 e smi ha una durata di 15 anni e la richiesta di rinnovo deve essere presentata nei termini previsti dallo stesso comma.

Avverte che

La presente autorizzazione è valida unicamente per quanto oggetto di richiesta e rappresentato nella documentazione allegata; eventuali modifiche del ciclo e dell'attività produttiva dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, ovvero di domanda qualora sostanziali, come disposto al comma 8 dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 e smi, sulla base delle quali questa Amministrazione potrà procedere all'aggiornamento o al rinnovo.



¹ ammesso con un range di variabilità di $\pm 20\%$. Qualora in sede di realizzazione dell'impianto per esigenze di salubrità degli ambienti di lavoro dovessero realizzarsi condizioni diverse di aspirazione e di conseguenza di portata ne dovrà essere data notizia con la prevista comunicazione di avvio, con apposita giustificazione. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art.271 comma 13.

Quanto autorizzato è riferito unicamente alla normativa relativa alle emissioni e il presente provvedimento non sortisce alcun effetto sostitutivo di nulla osta, autorizzazioni, concessioni ed altro di competenza di altri Enti. Rimane nella responsabilità della ditta acquisire gli stessi.

Questa Amministrazione si riserva di intervenire con richieste di approfondimenti in ordine alla quota dei camini, a fronte di segnalazioni/accertamenti in cui venga messa in dubbio l'anzidetta circostanza di efficace dispersione, ritenuta garantita con la quota individuata.

Per quanto non disposto con il presente provvedimento, la ditta deve seguire quanto previsto alla parte V del D.Lgs.152/06 e smi.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta, al Comune di Zermeghedo ed al Dipartimento Provinciale dell'Arpav.

Il Dirigente del Settore Ambiente
dott. Angelo Macchia

